



SENT - 211/2024

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Quirino Lorelli Consigliere

Giuseppina Mignemi Consigliere

Maria Rita Micci Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **59543** del
registro di segreteria, proposto dal sig. **xxx**

rappresentato e difeso, dall'avv. Anna

Francesca Pace (CF. PCANFR72L62H224C), patrocinante in
Cassazione, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio,
presso lo studio dell'avv. Fabio Federico del foro di Roma (C.F.
FDRFBA72M01H224L) sito in Roma alla via Degli Scialoja n. 3; P.E.C.
annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it:

- appellante -**contro**

l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

	Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e	
	difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:	
	Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica	
	certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);	
	Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta	
	elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);	
	Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica	
	certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);	
	Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta	
	elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);	
	Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta	
	elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);	
	domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;	
	- appellato -	
	avverso e per la riforma	
	della sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la	
	regione Emilia Romagna n. 164/2021, depositata il 18.05.2021 e non	
	notificata ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973;	
	VISTO l'atto di appello;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITO nell'udienza del 10.7.2024, svolta con l'assistenza del segretario,	
	dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello.	
	PRESO ATTO che per le parti, appellante e appellato, nessuno è	
	presente.	
		2

FATTO

1. Con ricorso in primo grado il sig. xxx, già militare dell'Arma dei Carabinieri, arruolato in data 24/5/1982 e collocato in congedo in data 15/1/2017, ha evidenziato che il suo trattamento di quiescenza è stato calcolato con il sistema misto, sulla base di un servizio utile di 14 anni e 9 mesi al 31/12/1995 ed un'aliquota contributiva (quota A+B) computata sulla base della percentuale del 35%, stabilita dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 concernente il personale civile.

Pertanto, nell'impugnare la determinazione n. CH012013769177, iscrizione n. 17179434, della Direzione Provinciale INPS, Gestione ex INPDAP, sede di Chieti ha chiesto:

- la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sulla base dell'aliquota del 44% prevista per il calcolo della parte retributiva del personale militare dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo del citato art. 44 applicato dall'INPS;
- nonché la condanna dell'ente previdenziale al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. Memoria di primo grado dell'I.N.P.S.

L'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 alla posizione del ricorrente, in quanto posto in quiescenza sulla base del cosiddetto sistema misto e con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni di servizio al 31/12/1995 e complessivamente superiore ai 20 anni

(mentre la norma in questione si rivolgerebbe solo ai militari collocati in quiescenza con un servizio utile complessivo compreso tra i 15 e i 20 anni),richiamando a tal fine alcuni passaggi della motivazione della sentenza n.1/QM/2021.

In via subordinata, l'Istituto previdenziale ha domandato l'applicazione, sugli eventuali arretrati denegatamente dovuti, del solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della l. n. 412/1991 e dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.

3. La sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 164/2021 del 18.05.2021.

Il giudice monocratico, con sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 164/2021 del 18.05.2021, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese in quanto infondato per i seguenti motivi.

La questione sull'applicabilità del primo comma dell'art. 54 ai militari cessati dal servizio dopo il 31/12/1995 è stata affrontata dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n.1/QM/2021 del 4/1/2021.

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.p.r. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n.335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: *"La 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema 'misto', ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un 'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va*

calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% "

Sullo specifico tema oggetto di giudizio, ovvero "se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari anche, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un 'anzianità utile inferiore a 15 anni", le Sezioni Riunite hanno altresì aggiunto sul punto che: "tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa".

Pertanto, "l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un 'anzianità utile inferiore a 15 anni".

Pertanto, secondo le Sezioni riunite, l'aliquota del 44% può essere applicata, pro quota in ragione dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, in favore del solo personale militare che, a tale data, contrariamente al ricorrente, possedeva un'anzianità contributiva di almeno 15 anni (Corte dei conti, Sez. I app., n. 24/2021).

Il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite, attesa la sua funzione nomofilattica e non riscontrando, nel caso del sig. xxx, elementi che inducano interpretazioni difformi della richiamata sentenza n.1/QM/2021 del 4/1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Attesa la novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, sussistono giusti motivi per compensare delle spese di giudizio.

4. Atto di appello del sig. xxx.

4.1. Nel gravame del 16.11.2021 avverso la sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 164/2021 del 18.05.2021, l'appellante evidenzia che si è arruolato nei Carabinieri in data 10.08.1989 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di appuntato scelto), in data 22.09.2013 è stato posto in quiescenza.

L'Istituto previdenziale, nel quantificare la quota di pensione retributiva, ha dapprima operato il calcolo del servizio utile effettuato dal militare nei due periodi di riferimento e, successivamente, ha preso come parametro l'aliquota del 35%, che il personale civile consegue dopo 15 anni di servizio, dividendola per 15, ossia gli anni di maturazione, ottenendo il valore percentuale di 2,33% che ha poi applicato a ciascun anno utile di servizio e, per i mesi, la dodicesima parte di detta aliquota, pari a 0,19417%, piuttosto che rendere a riferimento l'aliquota del 44% riservata ai militari ex art.54 TU del 1973.

Con il gravame in esame l'appellante impugna la sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n.164/2021 del 18.05.2021 per il seguente motivo:

1. Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (art. 54 del T.U. 1092/73) - Violazione di legge.

Il giudice di prime cure ha ritenuto, riguardo alla *"misura della pensione"*, che l'articolo 54 primo comma del TU del 1973 dovesse considerarsi una norma destinata solo ai militari cessati dall'attività lavorativa nel periodo compreso tra i 15 ed i 20 anni di servizio.

Pertanto, ha ritenuto che l'aliquota fissa del 44% non possa essere utilizzata per valorizzare la pensione retributiva dei militari che, nel sistema misto, abbiano maturato un'anzianità tra i 15 ed i 20 anni al 31.12.1995 e proseguito la carriera oltre i 20 anni.

Ad analoga conclusione è pervenuto per quei militari che al 31.12.1995 non hanno maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio e proseguito la carriera oltre i 20 anni.

Di poi, il legale dell'appellante dà atto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti sono intervenute nuovamente sulla specifica materia e con la sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZ, in data 21 luglio — 2 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021, hanno definitivamente chiarito che:

"La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. l, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un 'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

4.1 Richieste del legale dell'appellante.

Pertanto, l'avv. Anna Francesca Pace nel chiedere l'accoglimento dell'appello, chiede, altresì, a questa Sezione Centrale d'appello di:

a) riformare l'impugnata sentenza n. 164/2021 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, depositata il 18.5.2021 in quanto manifestamente infondata, nulla e/o errata e/o ingiusta nel merito;

	b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta applicazione	
	dell'aliquota riservata al personale militare di cui al D.P.R. n.	
	1092/1973, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti n. 12/2021/SR/QM/SEZ, depositata il 9 settembre	
	2021;	
	c) ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provveda	
	alla riliquidazione della pensione avversata.	
	Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di	
	giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.	
	5. Udienza del 1.12.2023	
	All'udienza del 1.12.2023 il Presidente, constatata l'assenza del	
	difensore di parte appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. sentito il	
	Collegio, ha disposto il rinvio del giudizio iscritto al n. 59543 all'udienza	
	del 10 luglio 2024 alle h.10.00, con onere per la Segreteria di comunicare	
	l'estratto del presente verbale alla parte appellante, affinché provveda a	
	notificarlo alla controparte nel rispetto dei 60 giorni liberi prima	
	dell'udienza di discussione e con l'avvertimento che, in caso di mancata	
	comparizione della parte alla nuova udienza, l'appello sarà dichiarato	
	improcedibile anche d'ufficio.	
	4. All'udienza del 10.7.2024, preso atto dell'assenza del difensore dell'	
	appellante e dell'INPS appellata, neanche costituitasi, il Presidente,	
	sentito il Collegio, ha disposto che il giudizio n. 59543 passi in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Come esposto in narrativa, la discussione del giudizio instaurato dal	
	sig. xxx era stata fissata per l'udienza del 1.12.2023.	
		8

2. All'udienza del 1.12.2023, constatata l'assenza dell'appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. era stato disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 10 luglio 2024,

3. All'odierna pubblica udienza del 10 luglio 2024, nuovamente, veniva constatata l'assenza di parte appellante.

4. Pertanto, il Collegio, ai sensi dell'art.196 c.g.c. - in cui si prevede che:

“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio” - dichiara l'improcedibile l'appello in esame.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 codice della giustizia contabile.

DICHIARA

improcedibile l'appello n. 59543 del sig. xxx.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia,

E, per l'effetto

CONFERMA

l'appellata sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 164/2021, depositata il 18.05.2021.

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	Il Presidente e Estensore	
	Dr. Tammaro MAIELLO	
	f.to digitalmente	
	01/08/2024	
	Depositato in Segreteria il	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dr. Tammaro MAIELLO	
	01/08/2024	
	Roma,	
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 01/08/2024

Il dirigente

f.to digitalmente